

2. Nell'ambito di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano un dazio doganale calcolato conformemente alle disposizioni dell'atto di adesione e del regolamento (CEE) n. 2573/87.

3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

4. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 3 sono validi fino alla fine del periodo contingente.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono adeguate disposizioni affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume contingente.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai propri prelievi

man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.- D. GENSCHER